

GAZZETTA UFFICIALE DI ROMA

La Gazzetta ufficiale di Roma esce alle 7 pomeridiane di ogni giorno.

Gli atti del Governo inseriti nella Gazzetta Ufficiale di Roma sono ufficiali.



Il prezzo di associazione da pagarsi anticipatamente è il seguente:
 In Roma per un anno (all'Ufficio) L. 22 — Sei mesi L. 13 — Tre mesi L. 7 — Provincie Italiane: Un anno L. 28 — Sei mesi L. 15 — Tre mesi L. 8 — All'estero secondo le tasse postali stabilite nei diversi Stati. — Prezzo di un numero della Gazzetta ufficiale a dettaglio Cent. 10 — Arretrato cent. 25.

Le lettere, i pieghi, i gruppi, come anche le inchieste e le inserzioni che si volessero pubblicare, devono essere affrancati all'ufficio di amministrazione della Gazzetta Ufficiale via della Stamperia numero 11 A. Si avverte di notare entro i gruppi, il nome e cognome del trasmittente.

Gli Annunzi si ricevono nel suddetto ufficio. I giudiziari al prezzo di cent. 25 la linea o spazio di linea, i commerciali a cent. 30.

Roma 24 Ottobre

Parte Ufficiale

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Visto l'articolo 82 dello Statuto;
 Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;
 Udito il Consiglio dei Ministri;
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Sono pubblicati ed avranno forza di legge in Roma e nelle provincie romane gli articoli 190, 191, 192 e 193 del Codice penale del Regno del 20 novembre 1859, i quali sono del tenore seguente:

Art. 190. Allorchè con violenza, o vie di fatto, o minacce, o tumulti sarà stato impedito ad uno o più cittadini l'esercizio dei propri diritti politici, i colpevoli saranno puniti col carcere estensibile a due anni, e con multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l'esercizio, fossero diritti elettorali, alle dette pene verrà sempre aggiunta la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi.

Le disposizioni del presente articolo hanno luogo, salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave, e salve eziandio le speciali disposizioni delle leggi per le elezioni.

Art. 191. Chiunque nel corso delle operazioni elettorali sarà sorpreso in atto o di sottrarre, o di aggiungere schede, o di falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della reclusione, o coll'interdizione dai pubblici uffizi.

Se il reato sarà stato commesso da un membro dell'ufficio elettorale, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque.

Art. 192. Chiunque abbia al tempo delle elezioni comprato, o venduto un voto, a qualsiasi prezzo, incorrerà nella pena dell'interdizione dai pubblici uffizi, ed in una multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

Art. 193. Fuori dei casi preveduti nei tre precedenti articoli, i pubblici uffizi od impiegati che con abuso delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature saranno puniti colla esclusione dall'esercizio dei diritti elettorali per tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, se il reato è stato commesso nelle elezioni dei deputati al Parlamento nazionale, non minore di tre, nè maggiore di sei, se è stato commesso nelle altre elezioni; e con una multa di lire duecento cinquanta a due mila nel primo caso, e di cento a mille nel secondo.

La stessa pena è applicabile ai ministri della religione dello Stato o dei culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti

nei luoghi consacrati al culto, od in riunioni aventi carattere religioso, sia con promesse o minacce spirituali.

Pei fatti in questo articolo preveduti, semprechè non siano connessi con reati comuni, non si potrà procedere ad istruzione giudiziaria se non dopo che le operazioni elettorali saranno compiute colla chiusura del relativo processo verbale.

Articolo 2.

Finchè rimarrà in vigore in Roma e nelle provincie romane il regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832, ed al solo effetto dell'attuazione delle sanzioni penali contenute negli articoli precedenti del Codice penale del Regno, nonchè negli articoli 73, 74, 75 e 76 della legge sulle elezioni politiche, si osserveranno le disposizioni che seguono;

1. La pena della reclusione corrisponde a quella dell'opera pubblica per un tempo non minore di tre anni, e della galera a tempo non eccedente gli anni dieci.

2. L'interdizione dei pubblici uffizi consiste: Nella esclusione perpetua dal diritto di elettorato e da quello di eleggibilità in qualsiasi Comizio elettorale, e in generale da ogni altro diritto politico; Nella esclusione perpetua da ogni funzione, impiego od ufficio pubblico;

Nella decadenza dal beneficio ecclesiastico di cui il condannato fosse provvisto;

Nella perdita di tutte le decorazioni nazionali od estere, di tutti i distintivi d'onore civili e militari, di tutti i titoli pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche;

Nella incapacità di essere tutore o curatore o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne nei propri figli nei casi dalla legge contemplati.

3. La sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi consiste nella esclusione del condannato, per un tempo non minore di tre mesi, e non maggiore di tre anni, dall'esercizio dei diritti politici, e di qualunque funzione, impiego od ufficio pubblico; salva la particolare disposizione dell'art. 193 del Codice penale del Regno, mentovato nell'art. 1 del presente decreto.

Se il condannato contravverrà alla sospensione, sarà punito colla pena del carcere estensibile a mesi sei; ferma stando la durata della sospensione.

4. I reati contemplati negli articoli 74, 75, 76 della legge sulle elezioni politiche saranno trattati come delitti minori. Quelli preveduti dall'art. 73 della stessa legge nonchè dagli articoli 190, 191, 192 e 193 del Codice penale del Regno saranno trattati come delitti maggiori.

Articolo 3.

Il presente decreto andrà in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 21 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE

M. Raeli

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e giustizia e dei culti,
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Non ostante la disposizione contenuta nell'ordine circolare del cessato Ministero dell'interno del 21 marzo 1870, numero 74495, i supplenti dei governatori nelle provincie romane potranno provvisoriamente esercitare la giurisdizione volontaria in luogo e vece dei titolari senza speciale autorizzazione del Governo.

Il presente decreto andrà in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 21 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE

M. Raeli

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 312 e 313 del Codice penale per l'esercito, in data 28 novembre 1869;

Visto il Regio decreto in data 9 ottobre 1870, con cui le provincie romane furono dichiarate parte integrante dello Stato italiano, e viene dichiarato alle medesime applicabile, sino alla riunione del Parlamento Nazionale, l'articolo 82 dello Statuto, il quale prescrive che fino alla riunione delle due Camere il Governo provvederà al pubblico servizio con Sovrane disposizioni.

Visto il Regio decreto in data 9 ottobre 1870, con cui venne istituita una divisione militare nelle provincie romane;

Visto il Regio decreto in data 9 ottobre 1870, con cui venne istituito un tribunale militare permanente nella città di Roma;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:
 Articolo unico. Il tribunale militare per giudicare gli uffizi, al quale sono relativi gli articoli 312 e 313 del Codice penale per l'esercito sederà in Roma per la divisione militare territoriale di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE

Ricotti

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 9 ottobre 1870, numero 5309;

Visto l'articolo 82 dello Statuto;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono pubblicati ed avranno vigore nella provincia di Roma le leggi e decreti infraccennati sulla Guardia nazionale.

1. Legge organica 4 marzo 1848, num. 675.

2. Legge 27 febbraio 1859, num. 3243.

3. Regolamento approvato col R. decreto 6 marzo 1859, num. 3248, sulla esecuzione della citata legge 27 febbraio 1859.

4. R. decreto 28 aprile 1848 che determina i colori, la forma e la dimensione delle insegne.

5. R. decreto 14 ottobre 1848, n. 820, sulla composizione dei Consigli di disciplina per giudicare gli ufficiali di stato maggiore.

6. R. decreto 14 ottobre 1848, num. 821, su servizio dei membri del Comitato di revisione.

7. R. decreto 26 gennaio 1861, n. 4606, relativo alla divisa.

8. Legge pel riordinamento e l'armamento della Guardia nazionale mobile del 4 agosto 1861, num. 143.

9. Regolamento per la esecuzione della legge medesima, approvato con R. decreto 24 settembre 1864, num. 1954.

10. Regio decreto 29 gennaio 1865, n. 2137, col quale è modificato l'articolo 10 del detto regolamento.

11. Regio decreto del 30 giugno 1866, n. 3032, col quale sono temporaneamente dispensati dal servizio della Guardia nazionale gli impiegati delle poste, dei telegrafi e delle strade ferrate.

Art. 2. Saranno pure pubblicati ed applicati in detta provincia il Regio decreto 11 luglio 1853, relativo alle spese processuali nei giudizi davanti i Consigli di disciplina, ed i §§ 2 e 3 dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, contenente disposizioni e norme circa il riparto di prodotto delle pene pecuniarie e di altri proventi in materia penale.

Art. 3. Fino alla attivazione in detta provincia della legge sull'ordinamento giudiziario del Regno, la pena comminata dall'articolo 72 della legge 4 marzo 1849 sarà applicata dal governatore, vicegovernatore assessore, ed i ricorsi, di che nel successivo articolo 109, saranno portati avanti il tribunale al quale è demandata la giurisdizione di terza istanza.

Art. 4. Egualmente fino alla attivazione di detta legge, i Comitati di revisione, agli effetti di che negli articoli 23 e 24 della legge 4 marzo 1848, saranno formati e presieduti dai governatori, vicegovernatori ed assessori.

Art. 5. Il presente decreto avrà vigore dal giorno della effettiva sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 18 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza - M. Raeti.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 82 dello Statuto del Regno:

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È soppresso il Consiglio di Stato istituito con l'editto pontificio del 10 settembre 1850, e sono abrogati l'editto stesso, ed ogni disposizione relativa.

Art. 2. Sono pubblicate ed avranno immediata esecuzione nella provincia di Roma:

1° La legge sul Consiglio di Stato 20 marzo 1865, Allegato D;

2° La legge sul contenzioso amministrativo della stessa data, Allegato E;

3° La legge sui conflitti del 20 novembre 1869, n. 3780;

4° Il regolamento 5 giugno 1865, n. 2323, per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

5° Il regolamento del 25 giugno 1865, n. 2361, per la esecuzione della legge sul contenzioso amministrativo.

Art. 3. Fino a nuove disposizioni rimane sospesa l'applicazione, in detta provincia, delle disposizioni contenute nel § 3 dell'art. 9, e nel § 3 dell'art. 10 di detta legge sul Consiglio di Stato.

Art. 4. La competenza attribuita dall'articolo 6 sul contenzioso amministrativo ai tribunali di circondario ed alle corti d'appello sarà devoluta rispettivamente ai tribunali collegiali di prima e seconda istanza.

Art. 5. La prima parte dell'articolo 14 di questa legge è modificata come segue:

« Le controversie devolute in forza della presente legge ai tribunali ordinari, le quali si trovino pendenti in primo, secondo e terzo grado di giurisdizione, saranno portate, mediante citazione, dalla parte più diligente davanti ai tribunali collegiali di prima, seconda e terza istanza. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 18 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE

G. Lanza - M. Raeti.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

PER ROMA E LE PROVINCE ROMANE

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 1870 N. 5906.

Sopra proposta del Consigliere per le Finanze Udito il Consiglio di Luogotenenza

Decreta

Art. 1. Fino a che non siano estese a queste provincie le Leggi sul Bollo che vigono nelle altre del Regno verrà aggiunto alla Carta bollata qui attualmente in uso un controbollo portante l'effigie d'Italia.

Art. 2. A partire dal 1 novembre 1870 l'uso della Carta bollata non munita del Controbollo di cui all'articolo precedente sarà considerato come uso di carta non bollata e darà luogo quindi all'applicazione delle multe prescritte dalle Leggi.

Art. 3. Dal detto giorno 1. Novembre, a tutto il 10 dello stesso mese, coloro che ritengono carta bollata saranno ammessi a cambiarla con altra del medesimo valore, munita del nuovo controbollo presso i Preposti del Bollo e Registro sia in Roma, sia nelle provincie.

Art. 4. I possessori di formole di atti, contratti ed effetti commerciali stampati sopra carta bollata o con bollo straordinario potranno egualmente dal 1 al 10 novembre prossimo presentarle in Roma all'ufficio del Bollo straordinario da cui sarà aggiunto gratuitamente su ciascun foglio il nuovo controbollo. Dato in Roma li 23 ottobre 1870.

ALFONSO LAMARMORA

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

PER ROMA E LE PROVINCE ROMANE

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 Ottobre 1870. N. 5906;

Viste le condizioni dell'istruzione elementare nella città e provincia di Roma;

Considerato che l'istruzione del popolo è il più solido fondamento della libertà, dell'ordine e del benessere civile, e che per ciò i cittadini stessi in quanto amino il loro paese, devono cooperare a spargerla e ad accrescerla;

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per la pubblica istruzione;

Decreta

Art. 1. È istituita una Commissione composta dei signori, Principe Baldassare Odascalchi, Avvocato Domenico Gnoli, Dottore Ignazio Ciampi, Dottore Settimio Piperno e Ingegnere Enrico Alibrandi, ai quali sarà aggiunto un rappresentante della Luogotenenza.

La Commissione ha l'incarico di esaminare e classificare i titoli dei maestri che hanno già presentato istanza, o la presenteranno entro dieci giorni per essere nominati maestri nelle scuole elementari che saranno istituite nella città e provincia di Roma.

Art. 2. I maestri richiedenti saranno per cura della Commissione divisi in tre classi: 1. di quelli che hanno già conseguita la patente, sia poi elementare o normale, di grado inferiore o superiore; 2. di quelli che, senza aver conseguito la patente, hanno almeno quattro anni di esercizio, ovvero certificati di abilitazione all'insegnamento elementare conseguiti, sotto i Governi cessati; 3. di quelli che non si trovano in nessuna delle preaccennate condizioni.

Art. 3. Dei maestri forniti di patente sarà fatto dalla Commissione un elenco da presentarsi alle Giunte Municipali di Roma e degli altri comuni, alle quali spetterà poi di far sopra di esso le elezioni.

Art. 4. Un elenco simile sarà pur fatto, per cura della Commissione, dei maestri della seconda classe, vale a dire non forniti della patente, ma di altri titoli; e a questi potrà essere concessa dalla Luogotenenza, secondo il bisogno di provvedere a nuove scuole, una autorizzazione provvisoria all'insegnamento per un anno, sotto condizione che entro questo termine si presentino agli esami e si muniscano della patente.

Art. 5. Per i maestri della terza classe, dei quali la Commissione presenterà un elenco al Consigliere di Luogotenenza per l'istruzione, saranno aperte al più presto possibile delle conferenze magistrali, che saranno ordinate e regolate da apposito Decreto.

Art. 6. Le stesse disposizioni valgono anche per le maestre, delle quali si faranno parimenti tre elenchi secondo le norme sopra stabilite per i maestri.

Art. 7. Il lavoro sarà finito dalla Commissione entro giorni quindici, dovendosi senza dilazione nominare dalle Giunte Municipali i maestri e aprire le scuole.

Al Consigliere della Luogotenenza Generale per gli affari dei lavori pubblici, agricoltura industria e commercio, istruzione pubblica e belle arti, è affidata l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma a di 23 Ottobre 1870.

ALFONSO LAMARMORA

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

PER ROMA E LE PROVINCE ROMANE

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 1870 N. 5906;

Sulla proposta del Consigliere della Luogotenenza Generale per gli affari dei Lavori Pubblici, Agricoltura, Industria e Commercio, Istruzione Pubblica e Belle Arti;

Decreta

Art. 1.

Sono pubblicati nelle Provincie romane i seguenti Decreti e Regolamenti relativi all'Amministrazione telegrafica:

1.	Real Decreto	18 Settembre	1865	N. 2504
2.	id.	23 Dicembre	1865	> 2749
3.	id.	4 Marzo	1866	> 2820
4.	id.	6 Ottobre	1866	> 3267
5.	id.	10 Settembre	1868	> 4608
6.	id.	6 Dicembre	1868	> 4755
7.	id.	30 Dicembre	1868	> 4775
8.	id.	21 Febbraio	1869	> 4910
9.	id.	5 Maggio	1869	> 5059
10.	id.	13 Maggio	1869	> 5092
11.	id.	20 Marzo	1870	> 5588

Art. 2.

In attesa di una riforma della Circostrizione dei compartimenti telegrafici del Regno il servizio tele-

grafico nelle provincie suddette dipenderà da una Delegazione speciale dei Telegrafi che avrà sede in Roma, e che corrisponderà col Ministero dei Lavori Pubblici in Firenze.

Art. 3.

Le disposizioni del Real Decreto indicato al N. 6 dell' Articolo 1, s' intenderanno subordinate al disposto dal Real Decreto in data del 19 corrente.

Art. 4.

Il presente Decreto andrà in vigore nel giorno susseguente alla sua pubblicazione.

Al Consigliere della Luogotenenza Generale per gli affari dei Lavori Pubblici, Agricoltura, Industria e Commercio, Istruzione Pubblica e Belle Arti, è affidata l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma addì 23 ottobre 1870.

ALFONSO LAMARMORA

Parte non Ufficiale

Approssimandosi l'epoca delle elezioni comunali provinciali e politiche ci facciamo un dovere di raccomandare ad ogni onesto cittadino, che abbia dritto ad essere elettore, perchè voglia iscriversi al più presto nelle liste elettorali presso le rispettive Presidenze di ogni Rione. L'importanza grande che deriva dalla buona scelta de' rappresentanti del proprio paese ci dispensa abbastanza da qualunque parola. Chiunque quindi desideri il benessere di questo, dove con ogni cura concorrere a quest'atto, che rappresenta il principalissimo de' diritti de' cittadini. A tale effetto facciamo noto che il termine delle iscrizioni è stato prorogato dalla Giunta Municipale a tutto mercoledì 26 corrente.

Riproduciamo per istruzione del pubblico la seguente Circolare emanata dal Sig. Commendatore Gerra Consigliere per gli uffici dell' interno presso la R. Luogotenenza.

LUOGOTENENZA DEL RE
PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE

Roma 20 ottobre 1870

Alle On. Amministrazioni Comunali dei Circondari di Roma e Comarca - Civitavecchia - Frosinone - Velletri - Viterbo.

La gazzetta ufficiale del 18 corrente contiene il R. Decreto per la pubblicazione della legge sull'amministrazione dei comuni e delle provincie, vigente nelle altre parti del regno. Ad attuare la quale con ogni sollecitudine, sarebbe stabilito nelle disposizioni transitorie, doversi instaurare le novelle amministrazioni per il giorno 5 del prossimo novembre.

Se non che, convinto delle difficoltà somme che i comuni avrebbero incontrato nella prima formazione delle liste, e desiderando che si proceda colla maggiore ponderatezza possibile, ho chiesto al Ministero, e spero mi verrà accordato, una proroga a termini prefiniti nel R. decreto 15 Ottobre.

In ogni modo, però, è necessario che le attuali Giunte comunali collo zelo, colla energia, colla abnegazione di cui hanno dato prova sinora, pongano mano immediatamente alle operazioni preliminari. — Ed a questo effetto mentre si sta disponendo per la pronta distribuzione della legge, io credo far cosa utile col riassumerne le disposizioni principali intorno alla regolare formazione delle liste, che sono la base del sistema elettorale, e presentarle alle on. Giunte comunali con qualche parola di schiarimento.

Sono elettori per legge, (art. 17) e devono perciò iscriversi nelle liste amministrative, tutti i cittadini che hanno compiuto i 21 anni di età, godono dei diritti civili, sanno leggere e scrivere, e pagano annualmente nel comune per contribuzioni dirette di ogni specie, governative, provinciali, e comunali.

L. 5 nei Comuni la cui popolazione non eccede i 3,000 abitanti.

L. 10 in quelli da 3 a 10,000.

L. 15 in quelli da 10 a 20,000.

L. 20 in quelli da 20 a 60,000.

L. 25 nei Comuni che hanno oltre 60,000 abitanti.

Laddove, però, il numero degli elettori non sia

doppio di quello dei consiglieri da eleggersi, devono iscriversi nelle liste altrettanti fra i maggiori imposti, dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compierne il numero; come debbono nel medesimo caso iscriversi gli inalfabeti.

Io credo certamente che niun comune di queste provincie si possa trovare in simili condizioni; ma come, se ciò avvenisse, sarebbe certamente per qualcuno tra i più piccoli, stimo utile di osservare, per intelligenza di questi che dovendo il Consiglio comporsi di 15 persone le liste dovranno contenere non meno di 30 elettori; e nell'ipotesi che ne mancassero alcuni coi requisiti necessari, si dovrebbe scendere nella categoria dei minori censiti e degli inalfabeti.

Di regola generale poi, e salvo la prova in contrario nei casi di contestazione, non si ritiene più inalfabeta colui che sa scrivere intelligibilmente, e per intero, il proprio nome e cognome.

Sarà quindi prima opera delle on. Giunte comunali di farsi trasmettere dai propri amministratori (esattori) una copia autentica dei ruoli dei contribuenti secondo l'ordine preciso in cui sono iscritti, prefiggendo loro, a quest'uopo, il termine perentorio di due giorni.

Sul ruolo dei contribuenti non si deve inscrivere il nome di coloro soltanto che pagano direttamente, e in nome proprio, l'imposta; ma di tutti indistintamente, potendo il censo di alcuni, incapaci per sè medesimi, dar luogo al diritto elettorale a favore d'altrui. — Infatti

1. Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione legale. (art. 21).

2. Al marito della contribuzione che paga la moglie, quando non ne sia separato di corpo e di beni. (art. cit.)

3. La contribuzione pagata da proprietari indivisi o da società commerciali in nome collettivo deve ripartirsi, nello stabilire il censo elettorale, ugualmente tra gli interessati, a meno che taluno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore. (art. 23).

4. Finalmente coloro che hanno il dominio diretto, e tengono in affitto od a masserizio beni stabili, possono imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista, o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi. (art. 24).

Casi di tal natura son ben facili ad avverarsi in ogni comune; ma ciò che potrà dar luogo a numerose iscrizioni in queste provincie, attese le condizioni locali della proprietà fondiaria, si è il favore accordato dall'art. 24 della legge, riportato sotto il N. 4 — E qui dove molto in uso è il sistema dei censi e delle enfiteusi; qui dove privati, e corpi morali, ed enti ecclesiastici possiedono grandi tenimenti, che vengono poi dati in affitto od a masserizio, sarà da por mente al diritto elettorale che ne viene ai padroni diretti, agli affittuari ed ai coltivatori, qualora si trovino nelle condizioni giuridiche di poterlo esercitare.

Onde io, dubitando che in questa prima formazione delle liste, e per la ristrettezza del tempo, e per la novità della cosa, molti fra gli abitanti dei comuni rurali trascurino di far valere i loro diritti e presentare i titoli, non posso astenermi dal raccomandare alle on. Giunte la maggiore diligenza ed ocularità nello inscrivervi d'ufficio. Perocchè dal numero degli elettori trae vita più energica l'amministrazione comunale, e maggiori garanzie tutto il sistema elettivo.

Sono altresì elettori, (art. 18) indipendentemente dal censo,

I membri delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re, o per cui oggi si richiederebbe l'approvazione Reale, e quelli delle Camere di agricoltura e commercio, o d'arti e commercio.

Gli impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o, per queste provincie, coloro che coprono un grado pari a quello per cui nelle altre del Regno è prescritta la nomina Regia, o che si trovano addetti agli uffici del Parlamento.

I militari decorati per atti di valore.

I promossi ai gradi accademici

I professori ed i maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche.

I procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello, notaj, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati.

Gli agenti di cambio e sensali legalmente eserciti.

Si è già veduto come non possano essere elettori, sebbene possiedano il censo occorrente, gli inalfabeti od almeno in circostanze eventuali soltanto. Del pari, e senza eccezioni, sono esclusi, (art. 26) oltre le donne, gli interdetti, o provvisti di consulente giudiziario; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni, finchè non abbiano pagato interamente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; (*galera perpetua, a tempo, ed opera pubblica*); i condannati a pene correzionali, od a particolari interdizioni, mentre le scontano; (*detenzione, anche per nulla, in tal modo commutata quando il condannato manchi di mezzi a soddisfarla*); i condannati per furto frode, (*truffa*) o attentato ai costumi; (*delitti contro i buoni costumi e contro l'onestà*).

Mentre ho raccomandato alle on. Giunte ogni cura per l'iscrizione nelle liste di tutti coloro che ne possano avere il diritto, devo del pari insistere onde ne vengano esclusi coloro che dalla legge, per motivi d'ordine pubblico o di morale, ne sono giudicati meritevoli. — Poichè se l'indebita esclusione di un cittadino offende i di lui diritti, e può rendere meno energica la vitalità del corpo elettorale, l'iscrizione di uno che ne è indegno, lede il diritto di tutti, calpesta la pubblica morale, corrompe l'anima di una intiera amministrazione.

Non senza qualche difficoltà potranno le on. Giunte comunali discernere, nella ristrettezza del tempo, gli inalfabeti da coloro che sanno leggere e scrivere. — Pure io sono convinto che mediante la sollecitudine per cui vanno distinte, dietro la conoscenza delle persone, e l'esame di pubblici registri, potranno venire a un pratico risultamento. — Quanto agli altri titoli d'esclusione basta la notorietà, o, in caso di dubbio, l'estratto dei registri esistenti presso le Autorità Giudiziarie.

Premesse tutte queste operazioni, e studi, e ricerche, le on. Giunte verranno alla regolare compilazione della lista, la quale deve contenere, in altrettante colonne, (art. 29).

1. Il nome e cognome di ciascun iscritto

2. Il giorno e il luogo della nascita

3. Il numero d'iscrizione nei ruoli delle contribuzioni dirette, e la quota d'imposta pagata dall'iscritto.

4. Ogni altro titolo o qualità che gli conferisca il diritto elettorale.

Appiedi della lista medesima, poi, sarà steso e debitamente firmato il verbale di approvazione della Giunta comunale.

E perchè si possano instaurare le novelle amministrazioni nei nuovi termini indicati al Ministero, è indispensabile che superando ogni difficoltà, destinando appositi impiegati pei lavori materiali, e gareggiando di zelo, le on. Giunte si pongano in condizione di aver pronta ed approvata la lista non più tardi del giorno 30, per farne la immediata pubblicazione a norma dell'art. 238 della legge, modificato dall'art. 4 del R. decreto 15 ottobre.

Scaduto il termine per la presentazione dei reclami — che non potrà eccedere i due giorni — le Giunte dei circondari di Civitavecchia, Frosinone, Velletri e Viterbo dovranno trasmettere immediatamente la lista ai Commissari regi da cui dipendono, — e quelle del circondario di Roma e Comarca a questa Luogotenenza direttamente — unendovi la copia dei ruoli delle contribuzioni e tutti gli altri documenti giustificativi che possono occorrere, non meno che la prova della pubblicazione della lista medesima, o del manifesto che dichiara essere depositata in una sala del comune a disposizione del pubblico.

Attenderò un cenno di ricevimento della presente.

Il Consigliere di Luogotenenza
per gli affari dell' interno

Gerra

Atti Ufficiali del Regno

La Gazzetta Ufficiale del 23 corrente contiene:

1. Un R. decreto del 9 ottobre, con il quale, al quadro graduale numerico stabilito dal Regio decreto 25 gennaio 1870, per il personale della giustizia militare, è recato il seguente aumento: Avvocati fiscali militari a L. 5000, da 4 a 5; ufficiali istruttori (paga del grado), da 12 a 13; segretari a L. 2500, da 4 a 5. 2. Disposizioni relative ad impiegati dipendenti dal ministero della guerra.

2. Disposizioni relative ad impiegati dipendenti dal ministero della guerra.

3. Nomine e disposizioni avvenute nel personale di stato maggiore ed aggregati della regia marina.

4. Nomine e disposizioni relative ad impiegati dipendenti del ministero della pubblica istruzione.

Notizie Italiane

Dalla Gazzetta Ufficiale del Regno:

Il ministro dei lavori pubblici si reca a Brindisi per esaminare il progresso dei lavori del porto e della ferrovia d'accesso. Egli si troverà colà all'arrivo della prima valigia per le Indie e potrà riconoscere quali provvedimenti occorreranno affinché il trasbordo si compia colla maggiore sollecitudine e sicurezza.

— Il *Fanfulla* reca le seguenti notizie:

Quest'oggi parte per Tours il signor Sénard. Ha preso commiato dal ministro degli affari esteri e dai di lui colleghi nei termini più cordiali.

Il signor Cléry, che ha accompagnato il signor Sénard in qualità di segretario, proseguirà a soggiornare tra noi continuando la missione straordinaria, della quale il Sénard era incaricato.

Il barone de la Villette rimane a sostenere le funzioni d'incaricato d'affari della legazione francese.

Le notizie che giungono dalle primarie città di Europa sulla candidatura al trono spagnolo concordano nell'attestare che il nome di S. A. R. il Duca d'Aosta incontra le più vive simpatie.

Non si conosce ancora il risultamento dei tentativi pacifici fatti in questi ultimi giorni da alcune potenze neutrali. Si ha però ragione di credere che la possibilità della conclusione di un armistizio non sia lontana.

Parecchi giornali nostrali ed esteri hanno voluto dare una significazione politica al viaggio del marchese Migliorati, ministro d'Italia in Baviera. Il marchese Migliorati è venuto a passare in patria un mese di congedo, ed era naturale che, trovandosi qui, andasse a visitare il ministro degli affari esteri.

Dispacci Telegrafici

(Agenzia Stefani)

FIRENZE 23. — L'Opinione dice che il governo francese rassegnerebbe forse ad accettare, come preliminare di pace, la condizione dello smantellamento di Strasburgo e di Metz, e di pagare un'indennità di due miliardi. La Prussia persiste nel domandare la cessione dell'Alsazia e di una parte della Lorena. Lo stesso giornale dice che lord Acton, eminente personaggio del partito cattolico inglese, arrivò a Firenze, proveniente da Roma. Crede che il suo viaggio sia in rapporto con la questione Pontificia. Egli opinerebbe che debbasi cercare delle garanzie pel Papa in accordo coll'Italia.

L'Independance Italienne, e l'Italie confermano che Alberto Blanc fu nominato ministro plenipotenziario a Madrid. — Phokades-Bey, ministro di Turchia, è giunto ieri a Firenze; fu ricevuto oggi dal ministro degli esteri Venosta; Artom sarà nominato segretario generale del ministero degli esteri.

TOURS 23. — Assicurasi che l'Inghilterra propose, venerdì, a Tours ed a Berlino un armistizio, come preliminare di trattative. Dispacci da Vienna, Londra e Bruxelles esprimono la speranza che queste trattative avranno buon risultato.

Si ha da Evseuse, 22, che i Prussiani dopo aver cannoneggiato Vernon per un'ora e mezzo, batterono in ritirata nella foresta d'Hecourt. Dopo un combattimento di due ore, il nemico venne respinto.

TOURS 23. — Un decreto incarica Keratry del comando in capo delle guardie mobili e delle guardie nazionali mobilitate e dei corpi franchi dei dipartimenti di Finistere, Morbihan, Côtes du Nord, Ile et Vilaine e della Loira inferiore.

Keratry, investito di pieni poteri, non dipenderà che dal Ministro della guerra. Le forze prenderanno il nome di « forze della Bretagna » Karré Kerisouet fu nominato commissario generale delle forze della Bretagna.

BESANÇON 22. — Oggi fra Vory e Cassey fu un serio combattimento, che durò tutto il giorno. Se ne ignora ancora il risultato.

VERONA 23. — È arrivato il principe Umberto; fu accolto dalle autorità civili e militari, ed applaudito dalla popolazione. Domani parte per Caldiero onde assistere alle grandi fazioni campali.

BERLINO 24. — Hassi da Versailles in data del 22 che il generale Wittach ha occupato ieri Chartres. Dopo una sortita fatta ieri dai francesi nulla avvenne di notevole dalla parte di Parigi. Molti disertori francesi presentansi ogni giorno ai nostri avamposti di Metz. Ieri fu aperta la prima parallela contro Schelestat sotto il fuoco di trentadue nostri cannoni. Noi perdemmo tre uomini.

ROUEN 23. — Ad Ivry la Bataille le donne e ragazzi ed i vecchi sollevaronsi contro i Prussiani. Le perdite furono gravi dalle due parti. Il nemico concentrasi a Gisors.

I prussiani che già preparavansi ad assediare la Ferté lasciarono improvvisamente i loro posti abbandonando i viveri e gli strumenti che servivano a lavorare i terreni. Essi partirono verso Laon a causa della grave notizia recata loro per istaffetta.

Chiusura della Borsa di Firenze

22 Ottobre

Rendita italiana	58 17 58 15
Napoleoni d'oro	21 —
Londra	26 15
Prestito nazionale	78 25 78 15
Obbl. Tabacchi	462
Azioni Tabacchi	686 —
Banca nazionale	2350
Azioni meridionali	330 —
Buoni meridionali	415 —
Obbligazioni meridionali	—
Obbl. Eccles	77 25

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI E CASE DI CONDANNA
A V V I S O

Per la fornitura di numero trecento sessanta paja di coturni per uso del corpo delle guardie di accompagnamento

Occorrono per uso degli individui componenti il Corpo delle Guardie di accompagnamento Trecento sessanta paja di Coturni di Vitello nostrale. Chiunque dell'arte volesse accudire a tale lavorazione potrà dare la sua offerta chiusa, e suggellata nella Segreteria del Ministero dell'Interno non più tardi del giorno 31 andante Ottobre ond'esser presa in considerazione.

Nella Segreteria della Direzione Generale delle Carceri esiste il Capitolato relativo, non che il campione dei Coturni, onde tutti simili a detto campione possano essere confezionate le 360 paja di cui sopra.

L'offerente dovrà indicare il suo domicilio, porre in iscritto, quindi in cifra, il prezzo che richiede per la Fornitura suddetta. L'offerta dovrà essere accompagnata da una fede di deposito, in una pubblica Cassa, di Lire Cinquanta, somma che ritirerà dopo la deliberazione se non sarà accettata la di lui offerta, o dopo la consegna del lavoro se sarà stato prescelto.

Roma 22 Ottobre 1870.

Il Segretario - Luigi Garzia

Quirino Leoni Direttore temporaneo

Affittasi col 1. novembre un appartamento signorile mobiliato, di dieci camere, situato in via Ripetta, con portone carrozzabile, scala ampia illuminata a gaz e portinaio.

Dirigersi al banchiere sig. Camillo Baldini in via del Corso N. 179

ANNUNZI GIUDIZIARI

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Trib. Civ. di Roma. 2. Turno ha emanato la seg. sentenza.

Nella causa in Prot. dell'anno 1869 N. 174 fra i sigg. Filippo Meloni legale rapp. da se med. e Serafino Amoni possid. dom. via Felice 149 da una parte ed i sigg. Fortunato Lelli e Niccolò Lelli rapp. dal Sig. Pietro Mandolosi Curatore ad lites del d. minorente Nicola ed altri.

Sull'istanza promossa dagli attori diretta ad ottenere la libera consegna colle norme del contributo delle somme sequestrate in seguito della dichiarazione di sequestro affermativa di cui in atti.

Intesi i Proc. delle parti Considerando esser giusto che vengano prelevate a favore del Varani le spese del l. sequestro, a favore del Meloni quelle occorse finora pel presente giudizio.

Dovrà ordinarsi la distribuzione e consegna delle somme sequestrate colle norme del contributo.

Considerando ec.

Invocato il Nome SSmo di Dio

Il Tribunale pronunciando definitivamente in l. grado di giurisdizione ordina la distribuzione e consegna delle somme di cui si tratta nel modo seguente.

Dovranno esser prelevate le spese del l. sequestro a favore di Pasquale Varani e quelle occorse finora nel presente giudizio a favore di Filippo Meloni e quelle che occorreranno in seguito a favore di chi le farà. Quindi avrà luogo la distrib. e consegna colle norme del contributo fra i creditori che seguono, cioè: Varani Pasquale L. 223 17. somma residuale dovuta in forza di sentenza del Trib. di

Commercio di Roma 21 Luglio 1868. Banca Pontificia e per essa il sig. Conte Filippo Antonelli per L. 661: 31 in forza di due Sentenze del Trib. di Commercio di Roma 11 Febbraio e 24 aprile 1868. Tomasini Pietro per L. 121:925 Sentenza Bruni 20 Marzo 1869. Amoni Serafino per L. 440.78 due Sentenze dell'Ass. Lauri 12 e 23 Febbraio 1869. Baldini Vincenzo e Santironi Pietro per L. 174. 83 sent. del Trib. di Commercio 30 Aprile 1869. Tordi Pietro per L. 165. 70 sent. dell'Ass. Lauri 20 Aprile 1869. Picconi Giustino per L. 782. 66 sent. 2° Turno 25 Giugno 1869. Ditta Vannutelli L. 189 sent. Lauri 1° Giugno 1869. Maini Luigi per L. 561. 90 sent. Lauri 6 Luglio 1869. Niccoli Giuseppe L. 169. 31 sent. Guglielmotti 25 Sett. 1868. Nunzi Luigi L. 420. 41 sent. Commerciale 24 Agosto 1869. Scipioni Antonio L. 319 95 sent. di Commercio 30 Nov. 1869. Tabelloni Vincenzo L. 294. 65 sent. Lauri 26 Luglio 1869. Monti Domenico L. 109. 79 sent. Lauri 27 Luglio 1869. Ceccotti Alessandro per L. 325. 30 sent. Lauri 22 Febbraio 1870. Carletti Carlo L. 383. 112 sent. Ass. Bruni 18 Dicembre 1868 e 12 Giugno 1869. Ghezzi Vincenzo L. 221 sent. Commerciale 27 Aprile 1869. Meloni Filippo L. 628 51 di 2 sent. Lauri 27 Luglio 1869 e 15 Febbraio 1870. Piccioni Luigi L. 179. 42 1/2 sent. Commerciale 18 Giugno 1869. Rossolini Domenico L. 1892. 55 dovuto per titolo di cui sopra, condanna i debiti, sequestrati alle spese, rilascia l'opp. ord. esec. diretto al Ministero dell'Interno e delega il Giud. Avv. Latanzi. Giud. a Roma 15 Luglio 1870 e tassate le spese ec.

Reg. a Roma li 13 Ottobre 1870, vol. 360, f. 33 v. cas. 2 ha pagato L. 121. Conforme ec.

Si ordina ec. In fede ec. Roma dalla Cancell. del Trib. civ. 14 Ott. 1870.

Totale di spese di spedizione e notifica L. 891 compreso liquidate in sentenza.

Trib. civ. di Roma Sec. Turno Ad istanza di Filippo Meloni legale e Serafino Amoni cedente ec. domti via Felice 149 rappiti dal sott. Proc.

Sia notificata al sig. Fortunato Lelli la pres. sent. per affissione ed inserz. in gazzetta stante l'incognito dom. a forma di legge.

21 Ott. 1870 affissa alla porta dell'auditorio a forma di legge.

Ruff. Bertoni curs. Camillo Gatti proc.

Eccomo Trib. civile di Roma Secondo Turno

Ad istanza del sig. Antonio Buzi Sartò rapp. dal sott. Proc.

Si citino i sigg. Alessandro Negri e Raffaele Fontana per affissione ed inserzione in gazzetta stante l'incognito loro domicilio come creditore del sig. Alessandro Negri a comp. dopo otto gni per sentire ordinare la distribuzione e consegna del sesto sequestrato colle norme del contributo non ostante la sopravvenienza di altri sequestri ec. rilasciare l'ord. esec. colla condanna del debitore sequestrato alle spese ed il decreto ec.

Affissa copia a forma di legge dal Curs. Raff. Bertoni.

Achille Sironi proc. rot.

Venerdì ventotto corrente Ottobre alle ore otto e mezzo antin. nella casa o pianterreni posti in Roma in via del Corso n. centotrenta, ove cesso di vivere il otto corrente Paolo Mironi di bo. ma. con testamento pubblicato lo stesso giorno in atti dell'infra. Notaro, si darà principio sotto le più estese riserve di ragione, e per gli atti med. all'inventario de' beni ed effetti al defunto appartenuti, da proseguirsi a termini di legge.

Si deduce a pubblica notizia per il disposto di legge.

Roma 24 Ottobre 1870.

Erasmus Ciccolini Not.

Il giorno 28 Ottobre corrente alle ore nove e mezzo antimeridiane, col ministero del sottoscritto Notaro, si procederà, nelle forme prescritte dalla legge, ad istanza dell'illmo sig. Luigi Borgognoni, nella qualità di esecutore testamentario, alla compilazione dell'inventario di tutti gli effetti ereditari lasciati dal defunto Cav. Giulio-Cesare Rufini morto in Roma li 20 corrente; e ciò verrà eseguito nell'ultima abitazione di d. Rufini posta in piazza di S. Chiara n. 49 primo piano, con animo di continuarlo in appresso nei luoghi, giorni, ed ore da destinarsi nelle rispettive sessioni.

Roma 24 Ottobre 1870.

Antonio Blasi Not. di Coll.

AVVISI DIVERSI

Ieri Domenica nella sala al vicolo de' Soldati n. 23 si riunirono i Sarti di Roma e nominarono una Commissione provvisoria incaricata di gettare le basi di una Società di mutua Assistenza fra di loro.

L'Adunanza essendo stata abbastanza interessante e pel numero e per la parte eletta dei convenuti da molto a sperare alla sottoscritta che non fallirà lo scopo. Si terrà la seconda adunanza il primo di Novembre.

Por la Commissione Giovanni Forti.

Si deduce a pub. notizia per ogni effetto di legge, che la bottega ad uso di Barbieri in via del Teatro Valle n. 28 con avviamento, patente, stigli, ed altro ivi esistente, è di assoluta proprietà del sig. Gennaro Zitelli.

Paolo Carosi proc.